



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Catania, sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Concetta Maiore

Presidente

Dott.ssa Maria Clara Sali

consigliere rel.

Dott. ssa Valeria Di Stefano

consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1036/ 2016 R.G. promossa da

VIOLETTO RAMACCHESE SOC. COOPERATIVA, C.F. 02333500870, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Agnello del foro di Catania, giusta procura in atti

appellante

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (cf: 80078750587), anche quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Liva Gaezza, domiciliato presso l'ufficio legale di Catania

Appellato

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2374/2016 il giudice monocratico del Tribunale di Catania, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Riscossione Sicilia s.p.a., rigettava l'opposizione all'avviso di addebito 593 2012 00055357 89 000, scaturito dal verbale ispettivo Inps nr. 2100 del 6.10.2011 e condannava la cooperativa opponente Violetto Ramacchese coop. a.r.l. al pagamento delle spese processuali, ritenendo incontestati alcuni addebiti, non provata la regolarizzazione, non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'opponente in merito all'addebito relativo alle giornate non denunciate e non assoggettate a contribuzione e legittima la revoca delle agevolazioni.

Appellava la pronuncia la parte soccombente con ricorso depositato in data 7.12.2016, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione.

L'ente impositore chiedeva il rigetto del gravame.

All'udienza del 20.6.2019, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo la cooperativa appellante lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di opposizione con il quale era stata eccepita la nullità dell'avviso di addebito e del verbale di accertamento per difetto di motivazione, nonché sulla *"richiesta di onere probatorio che verte nei confronti dell'Inps"*. Se il Tribunale si fosse soffermato sull'entità di tale eccezione, avrebbe rilevato l'illegittimità dell'avviso di addebito per i seguenti ulteriori motivi: le inadempienze retributive relative ai dipendenti Calcagno, Cupani, Iacono e Giovinetto non erano intenzionali, ma erano dipese da meri errori materiali compiute in buona fede, tanto che erano state sanate con la corresponsione degli arretrati e il versamento dei contributi omessi, mentre, con riferimento alle giornate



non retribuite, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che i predetti dipendenti erano anche soci della cooperativa, per cui prestavano attività sociale quando non lavoravano come dipendenti, con la conseguenza che nessun obbligo aveva essa appellante di giustificare le assenze, dato che non si trattava di assenze in senso proprio, ma di prestazione di attività sociale in luogo di quella lavorativa dipendente, come tale non soggetta a contribuzione.

Con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dare rilevanza al fatto che l'Inps non aveva tenuto conto dei contributi versati sulle differenze retributive ossia della regolarizzazione contributiva di euro 175,00 e di euro 5.611,00 di cui agli allegati modelli F24 , successiva alla notifica del verbale di accertamento, per cui la somma dovuta era notevolmente inferiore a quella indicata nell'avviso di addebito.

Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere falsi i chiarimenti resi con nota di deposito dell'11.3.2015, nonché errati i calcoli del dovuto, in quanto non solo non erano stati detratti gli importi versati a seguito della sopra citata regolarizzazione, ma neppure quelli relativi alle ore non lavorate dai dipendenti soci, in quanto impegnati in attività sociali, senza tener conto che l'attività agricola è peraltro per sua natura soggetta ad interruzioni e quindi è di tipo non continuativo.

Assume a tal proposito che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il pagamento delle differenze retributive e dei relativi contributi, posto che, data la complessità dei calcoli, avrebbe semmai dovuto disporre una c.t.u. contabile, il che avrebbe consentito di appurare che il c.t.p. aveva effettuato calcoli corretti, dal momento che non erano dovute somme, né contributi, per le ore impiegate dai soci lavoratori nelle attività sociali (assemblee, riunioni, ecc). Inoltre, gli arretrati erano stati versati in unica soluzione nei mesi di dicembre 2011 e febbraio 2012 e



per questo motivo i DM10 e le quietanze di pagamento riportavano come periodo 12/2011 e 2/2012. Infatti, solo successivamente la cooperativa ha provveduto ad imputare i versamenti secondo il criterio della competenza e siccome l'ente era a conoscenza della sostanziale correttezza dell'operato sin dal deposito del primo ricorso gerarchico del 24.4.2012, cui erano allegati le buste paga, la relazione del c.t.p. e i modelli F24, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrato il pagamento parziale di quanto richiesto col verbale di accertamento e non dovuto quanto preteso per le ore non denunciate, non retribuite e non coperte da contribuzione.

Con l'ottavo motivo la cooperativa insiste sulla legittimità del proprio operato quanto alle giornate non denunciate, affermando trattarsi di casi di sospensione concordata del rapporto di lavoro, atteso che i lavoratori non avevano mai sollevato contestazioni al riguardo e cita al tal fine la sentenza della Suprema Corte n. 22816/2009. Ribadisce che nelle giornate non denunciate i soci lavoratori erano impegnati in assemblee ordinarie o del consiglio di amministrazione oppure in riunioni tra i soci ossia in attività che non avevano natura lavorativa e che, in ogni caso, il settore agricolo risentiva di una precarietà intrinseca, soprattutto nel territorio di Ramacca, dove il 95% dei contratti erano a tempo determinato per 150 giornate l'anno, per cui anche i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, quali quelli in esame, risentivano della discontinuità dell'attività agricola, sebbene il legislatore solo per il settore edile aveva previsto, all'art. 29 del d.l. 244/95, l'obbligo di calcolare la retribuzione virtuale su una retribuzione minima in caso di assenze diverse da quelle elencate dalla norma stessa. Per i restanti settori, dunque, si applicavano per il vero gli articoli 12 della legge 153/69 e l'art. 1 del d.l. 338/89, ma con il correttivo del principio di corrispettività, che vuole retribuite solo le giornate effettivamente lavorate. Cita infine l'interpello n. 1/2013 del Ministero del lavoro, che ha interpretato la legge n. 241/2001 sulle



cooperative nel senso che anche in questo settore sono consentite le sospensioni concordate del rapporto di lavoro.

Con il nono motivo ribadisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la revoca degli sgravi per mancato rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva di categoria, posto che la cooperativa aveva sempre puntualmente applicato la contrattazione collettiva, salvi gli errori commessi, del tutto involontari, che erano stati prontamente emendati con la corresponsione degli arretrati, con conseguente estinzione degli addebiti al fine del mantenimento delle agevolazioni, mentre aveva legittimamente omissso di versare i contributi per le giornate non lavorate.

Tanto premesso, l'appello è infondato.

Per come si ricava agevolmente dal verbale ispettivo in atti, pacificamente notificato alla parte appellante, esso appare analiticamente e diffusamente motivato in ogni sua parte, sia con riferimento alle omissioni contributive dipendenti dalle omissioni retributive per mancato rispetto della contrattazione collettiva di categoria nei confronti di 4 lavoratori assunti a tempo indeterminato, sia con riferimento alla motivazione della revoca degli sgravi del periodo dal gennaio al dicembre 2007, relativamente alla posizione del dipendente Cupani Marco Antonio, assunto con l'esonero di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 (pagina 3), sia con riferimento alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, recupero sgravi e somme aggiuntive ex art. 1, comma 116, lettera a) della legge n. 388/2000 , contenute in prospetti analitici e riepilogativi e nei modelli DM/10 rettificativi allegati al verbale prodotto dalla stessa parte opponente.

Analogamente, appare congruamente ed analiticamente motivato l'avviso di addebito, che non solo menziona espressamente gli estremi



identificativi di un atto (il verbale ispettivo), pienamente a conoscenza della parte (che ha anche proposto ricorso gerarchico prendendo specifica posizione sulle varie contestazioni), ma contiene altresì tutti i dati (causale, importi, periodi di riferimento, importi per sorte e sanzioni, ecc.) necessari e sufficienti per garantire un'adeguata difesa.

Appare pertanto evidente la speciosità dell'eccezione.

Nel merito, come affermato dalla Cassazione a partire dalla pronunzia a S.U. n. 11199/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 338/89 conv. in l. n. 389/1989.

In secondo luogo, con riferimento al riparto degli oneri probatori, va ricordato, in tema di revoca di sgravi ed agevolazioni contributive in genere, che mentre spetta all'ente previdenziale provare gli elementi costitutivi dell'obbligazione contributiva (sussistenza e durata del rapporto di lavoro) - che nel caso in esame sono pacifici e pertanto non abbisognevoli di prova, dato che i soci lavoratori di cui si discute risultano regolarmente assunti come impiegati a tempo indeterminato-, spetta invece al datore di lavoro opponente dare la prova della spettanza delle agevolazioni disconosciute o revocate, trattandosi di elementi impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei contributi nella misura ordinaria (cfr. ex multis, Cass. nn. 1756/01, 19262/02, 3207/03, 4064/04, 16351/07).

Ne consegue che la cooperativa appellante, al fine di non subire la revoca degli sgravi (relativi al lavoratore Cupani) avrebbe dovuto dimostrare, ex



art. 6, comma 9, del d.l. 338/89 conv. in legge n. 389/89, fra l'altro: 1) di aver retribuito i dipendenti in modo conforme alla contrattazione collettiva di categoria; 2) di aver versato i contributi sulla base imponibile prevista dalla legge sopra richiamata, ossia sulla retribuzione mensile prevista per il lavoratore subordinato a tempo indeterminato, essendo incontroverso che tale era l'inquadramento dei lavoratori citati nell'atto di appello, compreso il Cupani,

Ciò posto, non è qui controverso che la cooperativa appellante abbia riconosciuto espressamente la fondatezza degli addebiti relativi al mancato rispetto della contrattazione collettiva (retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di categoria e mancato riconoscimento degli scatti di anzianità; ecc...), tanto è vero che afferma di aver versato ai dipendenti gli arretrati ad essi spettanti nei mesi di dicembre 2011 e febbraio 2012 ovvero dopo l'accertamento ispettivo.

Ciò è di per sè sufficiente a giustificare la revoca degli sgravi, non essendo prevista la possibilità di sanare *ex post* l'inadempimento ad una delle condizioni necessarie per usufruirne, fermo restando che non sono state comunque retribuite e assoggettate a contribuzione le giornate non denunciate.

Inoltre, del tutto corretta è la valutazione del Tribunale in merito alla mancata dimostrazione del pagamento delle differenze stipendiali e dei relativi contributi, in quanto nelle buste paga, peraltro prive di firma per quietanza, non sono indicati i periodi e le voci contrattuali riconosciuti, mentre i modelli F24 imputano i versamenti a periodi contributivi diversi da quelli oggetto dell'accertamento, essendo del tutto irrilevante ogni modifica successiva dell'imputazione nella contabilità interna della ditta.

Ne consegue che le somme versate nel 2012 vanno imputate ai periodi indicati dal debitore al momento del versamento, salva la possibilità di



ripeterli in tutto o in parte, laddove la contribuzione nel complesso versata per i predetti mesi 12/2011 e 2/2012 dovesse risultare eccedente.

In altre parole, fermo restando quanto sopra detto in merito all'impossibilità di sanare *ex post* il mancato rispetto della condizione legale di erogazione del trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo, nessuna somma andava in ogni caso detratta da quanto indicato nell'avviso di addebito a titolo di contribuzione omessa e sanzioni.

Venendo ora alla questione delle giornate non retribuite e non assoggettate a contribuzione - aspetto che viene esaminato in quanto attinente non solo alla spettanza degli sgravi, ma anche alla quantificazione della contribuzione omessa - va osservato che la parte opponente avrebbe dovuto in primo luogo specificare in primo grado in cosa sia consistita l'attività non assoggettata a contribuzione da lavoro dipendente che i soci svolgevano in luogo di quella lavorativa e non limitarsi ad un'affermazione generica (partecipazione ad assemblee e riunioni) e, in secondo luogo, darne al prova per le singole giornate e ciò appunto perché, come sopra visto, un'altra delle condizioni indispensabili per fruire delle agevolazioni è quella di versare i contributi sulla retribuzione imponibile prevista dalla legge.

Senonchè, essendo pacifico in causa che i lavoratori citati nell'atto di appello erano assunti come dipendenti a tempo indeterminato, è, da un lato, pienamente soddisfatto l'onere della prova incombente sull'ente in merito agli elementi costitutivi dell'obbligazione contributiva (sussistenza e durata del rapporto di lavoro) e, dall'altro, non assolto l'onere della prova posto a carico del datore di lavoro di dimostrare la sussistenza di un'ipotesi di legittima sospensione dell'obbligo di versare i contributi previdenziali (es. forza maggiore, *factum principis*, ecc.).



Il precedente giurisprudenziale invocato dalla difesa della parte appellante (Cass. 22816/2009) non contiene le affermazioni riportate a pagina 14 dell'atto di appello. In ogni caso, non solo nessuna prova è stata offerta in primo grado circa la stipula dell'asserito accordo consensuale di sospensione delle reciproche prestazioni (allegazione mai formulata), quanto piuttosto perché un tale (non provato) accordo sarebbe rilevante solo nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori e non opponibile all'ente previdenziale, dato che, come appunto specificherebbe anche la sentenza, citata evidentemente con il numero sbagliato, la sospensione non può contrastare con norme inderogabili, tra le quali si annovera in primo luogo l'art. 2115, comma 3, del codice civile, oltre che la legge n. 389/89.

In altre parole, l'eventuale sussistenza di un tale accordo non avrebbe esonerato il datore di lavoro dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulla base imponibile prevista dall'art. 1 della legge 389/89 e successive modifiche ed integrazioni, cui il principio privatistico di corrispettività delle prestazioni è estraneo.

Alcun rilievo ai fini della decisione assume infine l'interpello n. 1/2013 del Ministero del lavoro– che, secondo l'appellante, avrebbe interpretato la legge n. 241/2001 nel senso che anche le cooperative possono sospendere i rapporti di lavoro, con conseguente sospensione delle obbligazioni contrattuali (retribuzione da un lato e prestazione di attività lavorativa dall'altro) quando si palesano riduzioni dell'attività lavorativa dovute a causa di forza maggiore o circostanze oggettive ovvero di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa.

Ed infatti, nel caso di specie non si controverte delle obbligazioni privatistiche scaturenti dal contratto di lavoro, ma dell'obbligazione contributiva, di natura legale ed inderogabile per volontà delle parti, ai sensi dell'art. 2115, comma 3, codice civile.



Nessuna rilevanza ha infine la peculiarità del settore agricolo, dato che, a tacer d'altro, è stata la cooperativa stessa a ritenere necessaria la collaborazione fissa e continuativa degli impiegati nel momento in cui li ha assunti a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la sentenza di primo grado va confermata.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, in relazione al valore del credito per cui è gravame .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello;

condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.308,00, oltre rimborso forfetario;

dichiara la parte appellante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.

Il consigliere est.

Il Presidente

dott. ssa Maria Clara Sali

dott.ssa Concetta Maiore



